



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza Vittori Veneto n° 1 - 10090 ROSTA

Tel. +39 011 9568815 - Fax: +39 011 9540038

sito: www.comune.rosta.to.it

e-mail: suap@comune.rosta.to.it – PEC: suap@pec.comune.rosta.to.it

ALLEGATO A

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE e LA GESTIONE DI
UN CHIOSCO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEL SERVIZIO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI**

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di in Rosta presso la sede del Palazzo Municipale, Piazza Vittorio Veneto n° 1

TRA

Il Comune di Rosta (C.F. e P.I. 01679120012) in questo atto rappresentato da – Sportello Unico per le Attività Produttive – nata a il e domiciliata per la carica presso il Comune di Rosta – Piazza Vittorio Veneto n° 1, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale in esecuzione del Decreto Sindacale n° --- del ---- la quale agisce in quest'atto ai sensi del ----- dello Statuto Comunale;

E

Il/la sign./sign.ra
nato/a a il
residente in Via n°
C.A.P. telefono

Premesso che:

- il Comune di Rosta è proprietario di un'area pubblica censita nel Comune di Rosta in Zona Pessina, inserita al Catasto Terreni al Foglio n. 20 mappali n. 47-48;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° ----- in data ----- esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a deliberare :
 - l'identificazione dell'area Pessina dove posizionare la struttura;
 - l'approvazione delle linee guida riferite alle condizioni che saranno contenute nella presente convenzione da stipulare tra il Comune e il gestore della struttura;
 - l'approvazione della scheda tecnica riferita alle caratteristiche della struttura.
- con Determinazione n° ----- del ----- è stato approvato il “*bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione di un'area pubblica per l'installazione e la gestione di un chiosco di somministrazione di alimenti e bevande e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree pertinenziali*” da ubicarsi presso l'area verde di Pessina e lo “*schema di convenzione*” sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale.
- con Determinazione n° ----- del ----- è stata approvata la graduatoria dei partecipanti aventi diritto, di cui il Signor, legale rappresentante dell'impresa, risulta il primo classificato.
- con prot. n° ----- del ----- è stata presentata la pratica edilizia per la realizzazione del chiosco in argomento, approvata dagli uffici competenti.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

1. Il Comune di Rosta, come sopra rappresentato, in qualità di proprietario dell'area pubblica e come individuato in premessa, concede al Sig., legale rappresentante dell'impresa, come sopra generalizzato, che accetta l'utilizzo dell'area, meglio identificata nella planimetria allegata in Zona Pessina Foglio n. 20 mappali n. 47-48, per la realizzazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. La struttura dovrà prevedere la realizzazione dei servizi igienici richiesti dalle normative di riferimento e dovrà essere allacciata alla fognatura comunale fatta salva la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative nel caso in cui detto allacciamento sia difficoltoso.
3. L'installazione della struttura e gli allacciamenti agli impianti saranno a carico del concessionario.
4. La realizzazione dei manufatti previsti nella struttura è a completo carico del concessionario.
5. Al termine della durata della concessione la struttura passerà interamente ed in modo gratuito in proprietà al Comune di Rosta oppure, in alternativa se stabilito

dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a carico del Concessionario ripristinando l'iniziale stato dei luoghi.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI DI DECADENZA O RECESSO ANTICIPATO

1. La durata della concessione è fissata in anni 15 dalla data della firma della presente con possibilità di proroga, previa istanza scritta dal concessionario da inoltrarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Il Concedente, entro i 180 (centottanta) giorni precedenti alla scadenza della Concessione di utilizzo di suolo pubblico, comunicherà al Concessionario il proprio intendimento in merito.
3. E' ammesso il cambio di titolarità della concessione alla occupazione e al subentro nella licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, su richiesta motivata del concessionario e/o degli aventi titolo e assenso espresso con Deliberazione della Giunta Comunale. In tale circostanza l'Amministrazione Comunale, previa istanza del concessionario, potrà variare la titolarità della concessione nei seguenti casi:
 - a) cessione dell'azienda, che non potrà comunque avvenire prima di tre anni dall'inizio dell'attività, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto;
 - b) modifica o variazione della ragione sociale, ammessa nei primi tre anni fermo restando la partecipazione attiva del concessionario nella gestione dell'attività;
 - c) caso di morte.
4. In caso di subentro il nuovo concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni della presente convenzione.
5. Non è comunque consentita la variazione dell'ubicazione della sede dell'esercizio né il cambio di destinazione d'uso dell'impianto.
6. La concessione di utilizzo di suolo pubblico è strettamente connessa alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e pertanto decade se lo stesso non viene ultimato entro un anno dalla data del rilascio delle autorizzazioni necessarie.
7. Il Concedente potrà recedere anticipatamente dalla Concessione in uso senza che il Concessionario possa accampare pretesa alcuna, nel caso in cui l'uso dell'immobile sia diverso o improprio da quello per cui viene dato in Concessione o in caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente contratto nonché nel caso di comprovati motivi di interesse pubblico.

Art. 3

USO DELLE AREE E ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna:

1. ad incaricare almeno un tecnico abilitato per la realizzazione delle opere e a nominare tutte le figure professionali previste dalla vigente normativa in materia per la loro esecuzione fino al collaudo delle opere. Tutte le spese tecniche inerenti alla realizzazione delle opere resteranno a carico del concessionario qualunque sia la loro natura e specie. Le opere stesse saranno eseguite a cura e spese del concessionario da impresa di fiducia nominata dal concessionario stesso ed in conformità alla pratica edilizia presentata.
2. E' inteso che per l'esercizio dell'attività di somministrazione, occorre il rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte di questa Amministrazione, a seguito di apposite istanze presentate dal concessionario; analoga procedura è da attuarsi anche per l'eventuale installazione di impianti pubblicitari e insegne di esercizio.
3. Il concessionario si impegna a non trasferire la sede dell'esercizio di somministrazione in altri locali diversi dal chiosco di cui ai punti precedenti né a mutare la destinazione d'uso delle aree dell'impianto, pena la revoca della presente concessione.
4. L'eventuale rimozione di piante già presenti nell'area assegnata, qualora rechino ostacolo alla costruzione, deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e le stesse rimangono nella disponibilità dell'Ente.
5. L'avvio dell'attività conseguente all'assegnazione può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.
6. E' fatto obbligo al Concessionario l'apertura dell'attività per il periodo annuale o in alternativa altro periodo di apertura su richiesta del proponente concordata con l'Amministrazione Comunale con obbligo di apertura nella stagione primavera/estate di almeno 6 mesi (dal 1 aprile al 30 settembre di ciascun anno), garantendo nello stesso periodo l'apertura dell'attività almeno nei giorni di sabato e domenica e nelle festività.
7. L'accertamento, da parte degli organi competenti comunali, del mancato rispetto di quanto indicato nel punto 7 della presente convenzione comporterà l'emissione da parte di questa Amministrazione di richiamo scritto; in caso di mancato adeguamento verrà emessa una diffida scritta e nel caso del protrarsi dell'inadempienza, nell'arco di 2 mesi la decadenza della concessione del suolo pubblico. Con questo ultimo atto l'occupazione viene considerata abusiva e di conseguenza si procederà a termini di legge.
8. Il Concessionario si impegna a non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo all'interno del chiosco.

9. Sono a carico del concessionario la gestione, custodia, pulizia e mantenimento in buono stato delle attrezzature, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, il pagamento delle utenze per i consumi e gli allacciamenti alle utenze oltre alla manutenzione e pulizia delle aree pertinenziali alla struttura.
10. Il Concessionario si impegna al rispetto dell'esecuzione di quanto proposto dallo stesso per la manutenzione della parte esterna nell'ambito della partecipazione al Bando.
11. Il Concedente non è responsabile della custodia dell'immobile data in concessione e delle strutture ivi realizzate dal Concessionario e resta esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni che a chiunque possano derivare dal loro utilizzo.
12. Il Concedente consegna l'area al Concessionario, il quale la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 4

CANONE E PAGAMENTI

L'occupazione dell'area oggetto della presente convenzione è esente dal pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi della lett. e) dell'art. 9 del relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n° 28 del 30/06/1994 e successive modificazioni che prevede l'esenzione dal pagamento per *“le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima”*.

Art. 5

GARANZIE

A garanzia del rispetto delle condizioni stabilite con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha presentato la documentazione attestante l'apertura della fidejussione bancaria/assicurativa a favore del Comune di Rosta di Euro00 (...../00) a garanzia di effettivo avvio dell'attività e a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale.

La polizza, viene mantenuta per tutta la durata della presente convenzione (quindici anni).

In caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la cauzione sarà incrementata dal Comune fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti.

Art. 6

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività che insiste sull'area pubblica oggetto della presente convenzione da parte del Concessionario, possibile nei soli casi previsti all'art. 2 punto 3 della presente convenzione, resta obbligato a trasferire il contratto al soggetto subentrante, facendone assumere tutte le relative obbligazioni previste dalla presente convenzione.

Art. 7

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della parte richiedente in caso d'uso.

Art. 8

MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Art. 9

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosta nella persona del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive Arch. Elisabetta FONTANA.
2. Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rosta lì

Il Responsabile dello Sportello
Unico per le Attività Produttive

Il Concessionario
